

**DISCIPLINA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PRESSO
L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DALLA I ALLA V**

(deliberazioni della G.P. n. 4567 del 9.12.2002, n. 1166 del 29.7.2013, n. 196 del 25.2.2014 e n. 130 del 3.2.2015, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 2.9.2013, n. 22 e legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6. Decreto del direttore della Ripartizione personale n. 4892 del 29.03.2019)

1. *Contenuti e basi giuridiche – ambito di applicazione*

1.1 I presenti criteri disciplinano – sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, 13 e seguenti e 27, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, sull'assunzione al servizio provinciale (di seguito indicato come Regolamento), nonché sulla base della delibera della G.P. n. 4567 del 9.12.2002 come aggiornata in base alle delibere n. 1166 del 29.7.2013, n. 196 del 25.2.2014 e n. 130 del 3.2.2015 – l'assunzione del personale amministrativo a tempo determinato tramite proprie graduatorie per singoli profili professionali.

1.2 I relativi profili professionali sono individuati con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione Personale (articoli 13 e 27 del Regolamento).

1.3 L'assunzione nei profili professionali dalla prima alla quinta qualifica funzionale può avvenire per reclutamento mediante prove selettive (cfr. punto 7) sulla base delle graduatorie (articolo 13 comma 1 del Regolamento). Tale reclutamento ha valore di procedura concorsuale ed è requisito per l'assunzione a tempo indeterminato al servizio provinciale.

1.4 Eccetto l'ipotesi di cui al precedente punto 1.3 l'assunzione al servizio provinciale avviene tramite concorsi pubblici banditi e disciplinati mediante decreti della direttrice/del direttore della Ripartizione Personale.

1.5 La presente disciplina non si applica al personale insegnante ed equiparato, per il quale esiste una specifica disciplina approvata con apposita delibera della Giunta Provinciale.

2. *Graduatorie*

2.1 Le graduatorie vengono formate per profilo professionale, separatamente per ciascun gruppo linguistico. A seconda delle necessità vengono formate per ambito territoriale – per comune o per zona geografica (più comuni) – oppure per struttura operativa (articoli 13 e 18 del Regolamento).

2.2 Le graduatorie vengono rinnovate alle scadenze di cui al punto 5.2, hanno carattere permanente e pertanto non è necessario ripresentare la domanda ad ogni scadenza annuale, salva la necessità della conferma dopo due anni come indicato al punto 5.5.

3. *Categorie protette - persone disabili*

3.1 Per le persone disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) si formano apposite graduatorie in analogia al punto 2.1. In tali graduatorie le persone disabili disoccupate sono posizionate prima delle persone disabili occupate. Le persone disabili disoccupate vengono iscritte in graduatoria nel rispetto dei criteri dell'Ufficio Servizio lavoro (art. 13, comma 4, art. 15, comma 2 e art. 22 del Regolamento).

3.2 Nelle procedure di reclutamento per prove selettive (cfr. punto 7), ai fini della fruizione della riserva e quindi della precedenza nell'assunzione, lo stato di disabilità e disoccupazione deve sussistere già alla data della domanda e al momento della corrispondente scadenza per la presentazione.

Inoltre lo stato di disabilità e disoccupazione viene nuovamente verificato con riferimento all'ultima scadenza per la presentazione delle domande prima degli esami del reclutamento per prove selettive.

4. Gestione e amministrazione delle graduatorie

4.1 Le graduatorie si formano principalmente sulla base della valutazione dei titoli di studio, compresi quelli di tipo professionale (per esempio: diploma di maestro artigiano, di apprendistato, ecc.). I criteri di valutazione sono riportati nell'allegato 1. L'esperienza professionale non viene valutata al fine del punteggio per la graduatoria!

4.2 In caso di parità di punteggio ha preferenza:

- chi appartiene al genere (uomini o donne) meno rappresentato nel corrispondente profilo professionale;
- chi ha prestato servizio in una pubblica amministrazione senza riportare sanzioni di carattere disciplinare di alcun genere negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda (non viene considerata la durata del servizio);
- chi è più giovane di età.

In caso di ulteriore parità si applicano i criteri di preferenza stabiliti per l'accesso all'impiego statale (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; art. 23 del Regolamento).

4.3 Il personale assunto dalla graduatoria e *in servizio a tempo determinato* ha titolo di precedenza per il corrispondente profilo professionale. In subordine ha la precedenza il personale in possesso dei requisiti per la mobilità verticale o orizzontale (tale personale, poiché privo dei requisiti per l'accesso dall'esterno, non può essere chiamato per incarichi a tempo determinato: v. punto 6.8). Si tiene conto della maggiore anzianità di servizio. Si considera "*in servizio a tempo determinato*" chi ha prestato servizio - anche con interruzioni - nel corso dell'anno prima della scadenza per l'iscrizione in graduatoria, ivi compreso il giorno di scadenza. È escluso il personale dimissionario (art. 13, comma 7, del Regolamento).

4.4 Quindici giorni prima della pubblicazione delle graduatorie definitive vengono pubblicate le graduatorie provvisorie sia presso la sede della Ripartizione Personale, palazzo provinciale 8, Bolzano, via Renon, 13, che sul sito web della Ripartizione Personale. Entro tale periodo è possibile segnalare eventuali errori riscontrati nelle graduatorie provvisorie o regolarizzare indicazioni date o documentazione già presentata. Non è invece consentito presentare documenti nuovi o inserire nuove dichiarazioni.

Le graduatorie definitive sono approvate con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione Personale, vengono pubblicate presso la sede e sul sito web della Ripartizione stessa e sono depositate presso l'Ufficio Assunzioni personale. Per quanto riguarda le scadenze vedere lo specchietto riportato al punto 5.2 che segue.

4.5 Esclusioni dalla graduatoria e modifiche alle posizioni sono disposte con apposito provvedimento, se non derivano direttamente da disposizioni di legge o regolamentari. Esclusioni e modifiche di posizione di singoli aspiranti possono comportare conseguenti variazioni anche per altre persone inserite nella medesima graduatoria. Tali variazioni indirette non sono comunicate singolarmente. L'Amministrazione fornisce comunque, nei modi più opportuni, le necessarie informazioni. È in ogni caso possibile presentare ricorso

gerarchico alla Giunta provinciale contro il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive entro 45 giorni dalla pubblicazione delle stesse (legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17).

5. Domande

5.1 Per essere assunti nell'Amministrazione provinciale si deve:

- possedere la cittadinanza italiana oppure – per i posti di lavoro che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale:
 - di possedere la cittadinanza di un altro Stato membro dell'Unione Europea oppure
 - di uno Stato non appartenente all'UE secondo le norme statali vigenti.Per tale ultimo caso le norme prevedono che possano attualmente presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie i cittadini e le cittadine extracomunitari che:
 - o sono familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o che
 - o sono titolari del “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” o che
 - o sono titolari dello “status di rifugiato” ovvero dello “status di protezione sussidiaria”;
- aver compiuto il 18° anno d'età; dopo il compimento del 65° anno di età l'assunzione nel servizio provinciale o l'iscrizione nelle graduatorie o ai concorsi provinciali per l'assunzione sono possibili solo se l'aspirante conferma, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non aver ancora raggiunto il diritto a pensione (art. 2 comma 7 del regolamento);
- possedere l'idoneità fisica e psichica all'esercizio continuativo e incondizionato delle mansioni;
- possedere il titolo di studio oppure professionale richiesto;
- possedere il patentino di bilinguismo o titolo equiparato previsto per il profilo professionale di interesse. Chi ha dichiarato la propria appartenenza al gruppo linguistico ladino deve essere inoltre in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua ladina. Sono fatte salve le disposizioni previste per il personale insegnante;
- presentare il certificato di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici, che viene rilasciato dal Tribunale di Bolzano sulla base della dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. Per chi aspira all'insegnamento sono previste eccezioni (art. 2 e art. 22, comma 2, del Regolamento).

Di regola, il contratto di lavoro a termine su posto vacante con la stessa persona può essere stipulato per un periodo non superiore a 36 mesi. In tale periodo non sono ammesse più di cinque proroghe. Alla scadenza del periodo di 36 mesi la persona interessata cessa dall'incarico. La persona cessata dall'incarico alla scadenza del periodo di 36 mesi non può ricevere un nuovo incarico nello stesso profilo professionale ed è a tal fine cancellata dalla relativa graduatoria. Tali limiti al momento non si applicano nei casi di:

- supplenze per sostituzione di personale assente;
- incarichi per attività stagionali in base all'articolo 31 del Regolamento;
- incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;

- personale che ha superato una procedura concorsuale pubblica ed è pertanto assunto a tempo determinato “con idoneità” (art. 27, comma 1quater, del Regolamento).

5.2 Le domande finalizzate all'inserimento nelle graduatorie vanno redatte secondo il modello messo a disposizione dall'Amministrazione. Vi sono due scadenze all'anno per l'inoltro delle domande:

Scadenza inoltro domande		Entrata in vigore della graduatoria definitiva
15 aprile	ore 12:00	1 giugno
15 ottobre	ore 12:00	1 dicembre

È possibile presentare la domanda con le seguenti modalità:

- a mano, consegnandola personalmente presso l'INFO-Point dell'Ufficio assunzioni personale (se tramite persona diversa, allegando obbligatoriamente una fotocopia leggibile di un documento di identità valido dell'aspirante);
- per posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando obbligatoriamente una fotocopia leggibile di un documento di identità valido;
- tramite posta elettronica certificata (“PEC”: equivale all'invio con raccomandata), allegando obbligatoriamente una fotocopia leggibile di un documento di identità valido. *Attenzione!* La PEC valida è solo quella intestata a proprio nome.

Anche in questi ultimi tre casi il termine è alle ore 12.00 del giorno di scadenza, quindi l'invio va fatto entro tale ora. Per la raccomandata è determinante il timbro a data dell'ufficio postale accettante (con data e ora).

Non appena sarà possibile attivare la modalità di compilazione di domande sul sito internet della Provincia (accessibile mediante “SPID” o carta dei servizi), anche tale modalità potrà essere ritenuta valida.

Se il termine di cui sopra scade in giorno festivo o di chiusura degli uffici provinciali, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi (art. 3, comma 3, della legge provinciale 17/1993).

Di regola l'unico documento da allegare in originale – e in busta chiusa – è il certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico.

Nei casi di invio elettronico (PEC, posta elettronica ordinaria, ecc.) il certificato va consegnato in ogni caso entro il 25 del mese in cui scade il termine per la presentazione delle domande (vedi sopra), a pena di esclusione.

Attenzione! La data riportata sul certificato (data di emissione) deve essere precedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Il certificato vale 6 mesi dall'emissione.

5.3 Le aspiranti e gli aspiranti sono invitati a informarsi già in sede di presentazione della domanda sulle diverse possibilità di impiego, indicando:

- a) i profili professionali (al massimo 3) più appropriati per cui si possiedono i requisiti;
- b) l'ambito territoriale preferito (al massimo 3 comuni o al massimo 2 zone);

- c) il rapporto di servizio (a tempo pieno oppure a tempo parziale o entrambi) - *Attenzione!* Alcuni profili professionali prevedono solo il tempo pieno!);
- d) per il profilo di bidello/bidella: se si è disponibili a lavorare di giorno e/o di sera in occasione delle cosiddette attività extrascolastiche.

La decisione presa è revocabile e può essere modificata a ciascuna scadenza utile alla presentazione delle domande. Ai fini dell'iscrizione in graduatoria si tiene conto dell'ultima domanda presentata.

La firma sulla domanda vale anche come firma per il *curriculum vitae*, ma non viceversa!

5.4 Per quanto riguarda i titoli di studio e professionali, l'aspirante deve indicare precisamente la data di conseguimento e l'ente o la scuola che li ha emessi (inoltre si può eventualmente allegarne una fotocopia). Per il resto è sufficiente seguire le indicazioni contenute nel modello di domanda. Esperienze professionali, se da valutare, lo sono in proporzione all'orario pieno. È valutabile solo un titolo di studio del medesimo tipo (per esempio due diplomi di maturità non danno diritto ad un doppio punteggio).

5.5 La domanda decade nel caso in cui non venga confermata entro 2 anni dall'entrata in vigore della graduatoria definitiva. Per la conferma della domanda valgono le stesse scadenze e modalità come nel caso della prima presentazione – cfr. lo specchietto al punto 5.2.

Al momento della conferma della domanda l'aspirante dovrà aggiornare la propria posizione indicando: stato di disoccupazione, reddito minimo di inserimento, figli minori a carico, stato di vedovanza.

Attenzione: In mancanza di tali indicazioni il relativo punteggio già attribuito è azzerato. Le domande delle/degli aspiranti assunti decadono solo quando sono trascorsi due anni dalla cessazione dal servizio (art. 13, comma 6, del Regolamento).

5.6 In caso di cancellazione dalle graduatorie, le domande e i documenti allegati non vengono restituiti agli interessati, ma vengono tenuti a loro disposizione per un biennio a decorrere dalla cancellazione e saranno quindi eliminati.

5.7 Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino possono accedere anche ai posti riservati ai gruppi linguistici italiano e tedesco, che non sottostanno alla proporzionale linguistica, compresi quelli del personale amministrativo delle scuole (e degli specifici istituti culturali e simili). È richiesto tuttavia che abbiano acquisito il titolo di studio o di formazione, che costituisce il requisito di accesso, presso una scuola delle località ladine oppure presso una scuola con lingua di insegnamento del gruppo linguistico ai cui posti essi aspirano (art. 3bis, comma 2, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11). Essi devono essere in ogni caso in possesso dell'attestato di trilinguismo (cioè di bilinguismo e inoltre dell'esame di conoscenza della lingua ladina) corrispondente al posto a cui aspirano.

5.8 La presentazione della domanda di iscrizione in una delle graduatorie comporta l'assenso del candidato/della candidata all'uso dei dati personali da parte dell'Amministrazione e la presa in visione degli stessi da parte di altri concorrenti, in quanto rilevanti ai fini dell'assunzione.

5.9 La valutazione dei titoli viene effettuata unicamente in base a dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, autocertificazioni o altra documentazione degli aspiranti e delle aspiranti. L'intera documentazione deve essere presentata nei termini prescritti e giudicata idonea, chiara e univoca; in caso contrario i titoli non sono presi in considerazione e non è attribuito alcun punteggio (art. 19 del Regolamento).

6. Offerta dei posti

6.1 I posti da coprire vengono comunicati agli/alle aspiranti con ogni modalità utile. A discrezione dell'Amministrazione si viene per esempio informati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante posta elettronica certificata ("PEC"), per posta elettronica semplice (se l'indirizzo e-mail è stato comunicato dall'aspirante) e, in casi di urgenza, anche mediante telegramma, "SMS" o telefonata. Nell'ultimo caso la prova dell'avvenuta offerta può essere data dalla testimonianza del personale dell'Amministrazione o dal verbale dell'esito della telefonata (art. 21, comma 7, del Regolamento).

6.2 L'offerta dovrà essere accettata per iscritto – eventualmente con le stesse modalità di invio della comunicazione – entro 5 giorni a decorrere dal ricevimento della stessa; in caso contrario il nominativo della persona è cancellato dalla graduatoria ai sensi del punto 8.3. Equivale a rifiuto la mancata risposta nel termine assegnato, la mancata presentazione di documentazione necessaria all'assunzione o l'apposizione di condizioni (art. 10, comma 10 del Regolamento).

6.3 Le candidate e i candidati sono scelti mediante colloqui selettivi a contenuto tecnico e attitudinale condotti dai dirigenti delle singole unità organizzative di riferimento, coadiuvati preferibilmente da altri due collaboratrici o collaboratori esperti nelle rispettive discipline o nella selezione del personale. I/le dirigenti possono farsi sostituire. L'esito del colloquio deve essere motivato. L'aspirante che non è scelto può chiedere una motivazione scritta e di regola viene mantenuto o mantenuta in graduatoria per altri impieghi.

6.4 Chi accetta l'offerta e supera l'eventuale colloquio selettivo sarà invitato, limitatamente ai posti da coprire, ad assumere servizio alla data convenuta.

6.5 Se per l'accesso ad un profilo professionale sono previsti più titoli di studio o professionali, ma per fondate esigenze di servizio è necessario assumere una persona in possesso di un titolo in particolare, può concorrere alla copertura del posto solo chi è in possesso di quel particolare titolo di studio o professionale.

6.6 A graduatoria esaurita l'Amministrazione può utilizzare, a propria discrezione, le graduatorie per profili con i medesimi requisiti o per ambiti territoriali limitrofi; può inoltre ricorrere a candidature comunque pervenute o ad annunci specifici sui mezzi di informazione o su internet (art. 10, comma 5, del Regolamento).

6.7 Al personale inserito nelle graduatorie e già in servizio presso l'Amministrazione provinciale vengono offerti solamente posti in profili professionali di qualifiche funzionali superiori rispetto alla qualifica di appartenenza (art. 13, comma 8, del Regolamento).

6.8 Alle candidate e ai candidati in servizio provinciale che per effetto delle disposizioni di contratto collettivo sulla mobilità orizzontale o verticale sono iscritti nelle graduatorie, i posti a tempo determinato sono offerti solo dopo il superamento delle corrispondenti prove selettive.

6.9 L'inserimento in graduatoria può essere anche effettuato d'ufficio, per esempio nelle ipotesi seguenti: se il/la dipendente è stato assunto sulla base di un'inserzione sui giornali; se nel periodo tra il primo contatto con la persona inserita in graduatoria e la sua effettiva assunzione la relativa domanda fosse scaduta; se la persona ha ottenuto l'idoneità per il relativo profilo professionale; in caso di riammissione in servizio con idoneità.

6.10 Chi ha conseguito l'idoneità a seguito del superamento delle prove di concorso o di prove selettive (vedi punto seguente), mantiene l'idoneità per tutto il servizio provinciale nel profilo bandito e per i successivi due anni, se è stato assunto dalle graduatorie di tali procedure (art. 10, comma 6, del Regolamento).

7. Reclutamento mediante prove selettive

7.1 Per i profili fino alla V qualifica funzionale l'assunzione può avvenire mediante prove selettive: chi è inserito nelle corrispondenti graduatorie è invitato dall'Amministrazione a prove di selezione che sono vere e proprie procedure di tipo concorsuale. Chi vince la selezione può occupare posti a tempo indeterminato; chi è idoneo resta nella graduatoria d'origine nella stessa posizione di prima, ma con l'annotazione dell'idoneità, oppure nell'ordine di punteggio conseguito: la diversa modalità dipende dal profilo professionale. La graduatoria è utilizzata anche ai fini dell'assunzione a tempo determinato (artt. 13 e 15 del Regolamento).

7.2 Chi ha conseguito l'idoneità nel reclutamento mediante prove selettive, non può essere superato nella graduatoria del relativo profilo professionale da aspiranti non ancora esaminati. Le disposizioni di dettaglio sul reclutamento per prove selettive sono contenute nel relativo bando e nelle lettere di invito.

8. Cancellazione dalla graduatoria, perdita della precedenza

8.1 Si è cancellati dalle graduatorie nei seguenti casi:

- per mancanza dei requisiti di assunzione (compresa l'idoneità fisica);
- per ogni altro motivo che comporti la decadenza dal posto o il licenziamento dal servizio, compreso il mancato superamento del periodo di prova, lo scarso rendimento non scusabile, indicazioni non veritiere o l'uso di documenti falsi;
- per condanne penali o per motivi disciplinari;
- per cessazione dall'incarico alla scadenza del periodo di 36 mesi senza che sia stato superato il necessario concorso (v. punto 5.1).

In questi casi la cancellazione comporta, di regola, l'impossibilità definitiva e permanente di inserimento in una o in tutte le graduatorie dei vari profili, poiché si tratta di casi particolarmente gravi in cui mancano i presupposti per il rapporto di servizio (che, se esiste, viene a cessare). Tale fatto può inoltre essere causa ostativa all'ammissione ai pubblici concorsi.

8.2 Nel caso in cui un rapporto di lavoro venga risolto per uno dei motivi di cui al punto 8.1, per persistente insufficiente rendimento, per mancato superamento del periodo di prova o per motivi disciplinari, l'aspirante è cancellato da tutte le graduatorie e decade dal diritto di iscriversi in qualsivoglia graduatoria. L'Amministrazione può tuttavia limitare tali misure a uno o più profili professionali. Inoltre, il servizio prestato presso l'Amministrazione provinciale non viene preso in considerazione. Per motivi giustificati la Ripartizione Personale può disporre il reinserimento dell'interessato in una o più graduatorie.

8.3 La cancellazione è disposta invece per un anno – o per la diversa durata indicata nello specifico provvedimento – nei seguenti casi:

- per non aver accettato l'offerta di un incarico senza un fondato motivo, riconosciuto come tale dall'Amministrazione;
- per mancata assunzione del servizio, senza fondati motivi, entro il termine fissato dal contratto individuale di lavoro;
- per non aver presentato i documenti necessari entro il termine fissato senza che sussistano fondati motivi;
- per irregolarità nelle dichiarazioni fatte (se non ricadono nei casi più gravi di cui sopra, circostanza da valutarsi dall'Amministrazione);

Sono considerati motivi fondati i casi di particolare gravità da comprovare di fronte all'Amministrazione.

8.4 Nei casi di cancellazione dalla graduatoria il servizio prestato presso l'Amministrazione provinciale di regola non viene preso in considerazione.

8.5 Abrogato.

8.6 Un caso diverso, ma che comporta anch'esso la cancellazione dalle graduatorie dei profili di pari o inferiore qualifica, è quello dell'accettazione di un incarico a tempo indeterminato; è invece possibile essere mantenuti nelle graduatorie per profili di qualifica superiore (art. 13, comma 8, del Regolamento).

8.7 Trascorso il periodo di cancellazione dalla graduatoria, che decorre dalla data del fatto, l'interessato o l'interessata può presentare una nuova domanda di assunzione, salvi i casi di cancellazione permanente.

9. Presupposti normativi

9.1 La presente disciplina di dettaglio si basa sulla seguente normativa:

- articolo 9, comma 1, lettera b) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, recante "Ordinamento del personale della provincia";
- decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, recante "Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale";
- deliberazioni della Giunta Provinciale n. 4567 del 9.12.2002, n. 1166 del 29.7.2013, n. 196 del 25.2.2014 e n. 130 del 3.2.2015;
- Contratti di comparto per il personale provinciale del 4 luglio 2002, dell'8 marzo 2006, del 17 maggio 2007 e del 24 novembre 2009, nonché del contratto intercompartimentale del 12 febbraio 2008.

Allegato 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Art. 18 del Regolamento

a)	<p><u>Titoli di studio e professionali</u> ⁽¹⁾</p> <p>1. Per ogni decimo di media superiore al voto 6 sono attribuiti in caso di voto non espresso in decimi si procede per analogia; ai fini del calcolo della media dei voti non contano i voti di religione, musica, educazione fisica e condotta;</p> <p>2. In caso di titolo di studio o professionale con giudizio complessivo, si fa ricorso alla seguente tabella di corrispondenza:</p> <table border="1" data-bbox="272 770 1177 994"> <thead> <tr> <th>voto complessivo</th> <th>voto numerico corrispondente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ottimo</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Distinto</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Buono</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Soddisfacente / Discreto</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Sufficiente</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Un titolo di studio o professionale senza indicazione di voto viene valutato punti zero. È interesse dell'aspirante attestare i voti o le valutazioni conseguite con i titoli di studio o professionali.</p> <p>4. In caso di presentazione di più titoli di studio o professionali viene valutato il titolo di studio richiesto per l'accesso. Se il titolo di studio richiesto non è disponibile, il titolo superiore viene valutato con punti zero.</p> <p>5. Per i profili professionali ascritti alla I, II e III qualifica funzionale il punteggio è dimezzato;</p>	voto complessivo	voto numerico corrispondente	Ottimo	10	Distinto	9	Buono	8	Soddisfacente / Discreto	7	Sufficiente	6	mass. punti	9 0,225
voto complessivo	voto numerico corrispondente														
Ottimo	10														
Distinto	9														
Buono	8														
Soddisfacente / Discreto	7														
Sufficiente	6														
a ₁)	<u>Patente europea del computer (ECDL, ecc.)</u>	punti	1												
b)	<u>Disoccupazione</u> ⁽²⁾ relativa esclusivamente all'iscrizione nelle liste dell'Ufficio servizio lavoro in modo continuativo per almeno 6 mesi	punti	4												
c)	<u>Reddito minimo di inserimento</u> ⁽²⁾ nel caso in cui la famiglia dell'aspirante percepisca il <u>reddito minimo di inserimento</u> in modo continuativo per almeno 6 mesi	punti	6												
NB: La somma dei punti di cui alle lettere b) e c) non può in alcun caso superare complessivamente il punteggio di 8!															
d)	<u>Figli</u> ⁽²⁾ per ogni figlio minore a carico che sia presente sul certificato di stato di famiglia dell'aspirante	punti	3												
e)	<u>Vedove e vedovi</u> ⁽²⁾	punti	1												

Note:

(1) Per quanto riguarda i titoli di studio o professionali non ancora riconosciuti in Italia, conseguiti in un paese dell'Unione Europea, l'aspirante è inserito in graduatoria con riserva, purché entro la data di scadenza per la presentazione delle domande abbia assolto gli esami integrativi o le misure compensative previste e purché entro tale data abbia inoltrato la domanda di riconoscimento o equivalenza. Tale circostanza deve essere dichiarata dall'aspirante nella domanda per la graduatoria. E' nell'interesse dell'aspirante fare le dichiarazioni o allegare alla domanda eventuale documentazione per provare i voti o giudizi riportati in occasione del conseguimento del titolo di studio o professionale.

L'aspirante ammesso con riserva deve ottenere il riconoscimento del titolo di studio o professionale al più tardi in sede di assunzione, a pena di decadenza (art. 9 del Regolamento).

(2) Le condizioni personali di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere in atto al momento di presentazione della domanda. In caso di conferma della domanda, tali condizioni devono essere aggiornate; in mancanza di indicazioni corrispondenti il punteggio già attribuito è azzerato.

Allegato 2

PROFILI PROFESSIONALI

Contratti collettivi di comparto 8 marzo 2006, 17 maggio 2007 e 24 novembre 2009
(le denominazioni dei singoli diplomi di esame di Stato sono cambiate - vedasi legge
provinciale 24 settembre 2010, n. 11)

Requisiti per l'accesso

I profili professionali per i quali può essere domandata l'assunzione a tempo determinato, vengono raggruppati secondo i diversi requisiti (titolo di studio e/o professionale, esperienza lavorativa, bilinguismo) richiesti per l'accesso al servizio provinciale.

Graduatorie per l'assunzione a tempo determinato possono essere istituite per ogni qualifica funzionale e profilo professionale, secondo necessità, e in seguito essere sospese o chiuse dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione Personale (art. 27 comma 3 del Regolamento).

Profili professionali della II e III qualifica funzionale:

Attestato di bilinguismo D, licenza elementare

Domestico/a (II q. f.)

possibilità occupazionali: (mass. 2 zone)

Zona di Malles: Curon Venosta, Glorenza, Malles, Prato allo Stelvio, Sluderno, Stelvio, Tubre

Zona di Silandro: Castelbello/Ciardes, Laces, Lasa, Martello, Silandro

Zona di Lana: Andriano, Postal, Gargazzone, Lana, Nalles, Tesimo

Zona di Merano: Cermes, Lagundo, Marlengo, Merano, Scena, Tirolo

Zona di Bolzano: Bolzano, Cornedo all'Isarco, Laives

Zona di Appiano: Appiano, Caldaro, Cortaccia, Cortina, Magrè, Termeno

Zona di Ora: Anterivo, Bronzolo, Egna, Montagna, Ora, Vadena, Salorno, Trodena

Zona di Bressanone: Bressanone, Chiusa, Funes, Laion, Luson, Naz/Sciaves, Varna, Velturmo,

Villandro **Zona di Brunico,** Brunico, Chienes, Falzes, Perca, San Lorenzo di Sebato

bidello/a (II q. f.)

possibilità occupazionali: (mass. 3 comuni)

In tutti i comuni dell'Alto Adige

cantoniere/a (III q. f.)

Per questo profilo è possibile solo l'impiego a tempo pieno!
patente di guida C

possibilità occupazionali: (mass. 2 zone)

Zona 1: Curon (Vallunga)

Zona 2: Malles, Glorenza, Tubre di Venosta

Zona 3: Sluderno, Prato allo Stelvio

Zona 4: Stelvio

Zona 5: Laces, Castelbello, Ciardes, Veza

- Zona 6:** Lasa, Silandro
- Zona 7:** Martello
- Zona 8:** Senales
- Zona 9:** Naturno, Plaus, Parcines, Rablà
- Zona 10:** Lana, Postal, Gargazzone, Nalles, Cermes, Marlengo
- Zona 11:** Caines, Merano, Lagundo, Tirolo, Scena
- Zona 12:** Moso in Passiria
- Zona 13:** S. Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Riffiano
- Zona 14:** Avelengo, Verano, Meltina
- Zona 15:** S. Pancrazio/Ultimo, Lauregno, Proves
- Zona 16:** S. Valburga/Ultimo
- Zona 17:** San Felice / Senale, Tesimo
- Zona 18:** Ora, Egna, Bronzolo, Vadena
- Zona 19:** Caldaro, Appiano, Termeno
- Zona 20:** Andriano, Terlano
- Zona 21:** Cortaccia, Salorno, Cortina, Magrè
- Zona 22:** Trodena, Montagna, Anterivo, Redagno
- Zona 23:** Aldino, Nova Ponente
- Zona 24:** Bolzano, Cornedo all'Isarco (Cardano), Ponte Adige
- Zona 25:** Nova Levante
- Zona 26:** Tires
- Zona 27:** Castelrotto, Fiè allo Sciliar
- Zona 28:** S. Cristina Valgardena, Selva Val Gardena, Ortisei, Laion, Ponte Gardena
- Zona 29:** Sarentino
- Zona 30:** Renon
- Zona 31:** San Genesio
- Zona 32:** Chiusa, Barbiano, Villandro,
- Zona 33:** Bressanone, Luson, Varna
- Zona 34:** Naz-Sciaves, Fortezza, Rio di Pusteria, Rodengo
- Zona 35:** Velturmo, Lazfons (Com. Chiusa)
- Zona 36:** Funes
- Zona 37:** Vandoies, Terento, Chienes
- Zona 38:** Campo di Trens, Vipiteno, Racines
- Zona 39:** Vizze
- Zona 40:** Brennero, Fleres
- Zona 41:** Brunico, Falzes
- Zona 42:** S. Lorenzo di Sebato, Marebbe
- Zona 43:** Campo Tures, Selva dei Molini, Gais
- Zona 44:** Rasun/Anterselva, Valdaora, Perca
- Zona 45:** Monguelfo, Braies, Casies
- Zona 46:** Dobbiaco, San Candido, Sesto, Villabassa
- Zona 47:** Predoi, Valle Aurina
- Zona 48:** S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara

Profili professionali della IV qualifica funzionale:

Attestato di bilinguismo D oppure C, diploma di scuola media inferiore ed uno dei requisiti sotto indicati

operaio specializzato/a (IV q.f.)

licenza elementare nonché diploma di fine apprendistato specifico per il settore oppure diploma di un istituto professionale oppure di un corso di qualifica professionale della durata almeno biennale specifico per il settore oppure per persone con disabilità: attestato di riqualificazione oppure di formazione oppure di qualifica parziale specifica per il settore

attestato di bilinguismo **D**

possibilità occupazionali: (mass. 2 zone)

zona di Bolzano: Aldino, Andriano, Anterivo, Appiano s.s.d.Vino, Bolzano, Bronzolo, Caldaro s.s.d.V., Castelrotto, Cornedo all'Isarco, Cortaccia s.s.d.Vino, Cortina, Egna, Fiè allo Sciliar, Laives, Magré s.s.d.Vino, Montagna, Nalles, Nova Levante, Nova Ponente, Ora, Ortisei, Renon, Salorno, San Genesio Atesino, Santa Cristina Valgardena, Sarentino, Selva di Val Gardena, Terlano, Termeno s.s.d.Vino, Tires, Trodena, Vadena.

zona di Merano: Avelengo, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Lauregno, Marlengo, Meltina, Merano, Moso in Passiria, Postal, Proves, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Senale-San Felice, Tesimo, Tirolo, Ultimo, Verano.

zona di Bressanone: Barbiano, Brennero, Bressanone, Campo di Trens, Chiusa, Fortezza, Funes, Laion, Luson, Naz-Sciaves, Ponte Gardena, Racines, Rio di Pusteria, Val di Vizze, Varna, Velturmo, Villandro, Vipiteno.

zona di Brunico: Badia, Braies, Brunico, Campo Tures, Chienes, Corvara in Badia, Dobbiaco, Falzes, Gais, La Valle, Marebbe, Monguelfo, Perca, Predoi, Rasun-Anterselva, Rodengo, San Candido, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Selva dei Molini, Sesto, Terento, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Villabassa.

zona di Silandro: Castelbello-Ciardes, Curon Venosta, Glorenza, Laces, Lasa, Malles Venosta, Martello, Naturno, Parcines, Plaus, Prato allo Stelvio, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tubre.

cantoniere/a specializzato/a (IV q. f.)

Per questo profilo è possibile solo l'impiego a tempo pieno!
patente di guida C

licenza elementare nonché

diploma di fine apprendistato oppure

diploma di un istituto professionale oppure di un corso di qualifica professionale di durata almeno biennale

nei seguenti mestieri: muratore, ferraiolo, saldatore, carpentiere in legno, meccanico d'auto, meccanico per macchine agricole, elettricista d'auto, magnano, concegnatore meccanico, concegnatore in ferro, operatore movimento terra

attestato di bilinguismo **D**

possibilità occupazionali: (mass. 2 zone)

Zona 1: Curon (Vallunga)

Zona 2: Malles, Glorenza, Tubre di Venosta

Zona 3: Sluderno, Prato allo Stelvio

Zona 4: Stelvio

Zona 5: Laces, Castelbello, Ciardes, Vezza

Zona 6: Lasa, Silandro

Zona 7: Martello

Zona 8: Senales

Zona 9: Naturno, Plaus, Parcines, Rablà

Zona 10: Lana, Postal, Gargazzone, Nalles, Cermes, Marlengo

Zona 11: Caines, Merano, Lagundo, Tirolo, Scena

Zona 12: Moso in Passiria

Zona 13: S. Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Rifiano

Zona 14: Avelengo, Verano, Meltina

Zona 15: S. Pancrazio/Ultimo, Lauregno, Proves

Zona 16: S. Valburga/Ultimo

Zona 17: San Felice / Senale, Tesimo

- Zona 18:** Ora, Egna, Bronzolo, Vadena
- Zona 19:** Caldaro, Appiano, Termeno
- Zona 20:** Andriano, Terlano
- Zona 21:** Cortaccia, Salorno, Cortina, Magrè
- Zona 22:** Trodena, Montagna, Anterivo, Redagno
- Zona 23:** Aldino, Nova Ponente
- Zona 24:** Bolzano, Cornedo all'Isarco (Cardano), Ponte Adige
- Zona 25:** Nova Levante
- Zona 26:** Tires
- Zona 27:** Castelrotto, Fiè allo Sciliar
- Zona 28:** S. Cristina Valgardena, Selva Val Gardena, Ortisei, Laion, Ponte Gardena
- Zona 29:** Sarentino
- Zona 30:** Renon
- Zona 31:** San Genesio
- Zona 32:** Chiusa, Barbiano, Villandro,
- Zona 33:** Bressanone, Luson, Varna
- Zona 34:** Naz-Sciaves, Fortezza, Rio di Pusteria, Rodengo
- Zona 35:** Velturmo, Lazfons (Com. Chiusa)
- Zona 36:** Funes
- Zona 37:** Vandoies, Terento, Chienes
- Zona 38:** Campo di Trens, Vipiteno, Racines
- Zona 39:** Vizzate
- Zona 40:** Brennero, Fleres
- Zona 41:** Brunico, Falzes
- Zona 42:** S. Lorenzo di Sebato, Marebbe
- Zona 43:** Campo Tures, Selva dei Molini, Gais
- Zona 44:** Rasun/Anterselva, Valdaora, Perca
- Zona 45:** Monguelfo, Braies, Casies
- Zona 46:** Dobbiaco, San Candido, Sesto, Villabassa
- Zona 47:** Predoi, Valle Aurina
- Zona 48:** S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara